

N. 04459/2010 REG.SEN.

N. 00754/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. Amm.;

sul ricorso numero di registro generale 754 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: [omissis], per il figlio minore XXX, rappresentati e difesi dall'avv. [omissis], con domicilio eletto presso [omissis];

contro

I.P.S.S.C.T.P. [omissis], Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Brescia, via S. Caterina, 6, presso gli Uffici della stessa;

per l'annullamento

Per quanto attiene al ricorso introduttivo:

- dello scrutinio finale dell'Anno Scolastico 2009-2010, nella parte in cui XXX è stato dichiarato “non ammesso alla classe successiva”;
- della delibera del Consiglio di classe del 14 giugno 2010 di irrogazione della sanzione disciplinare di giorni 16 di sospensione, nonché attribuzione del 5 come voto di condotta e non ammissione alla classe successiva ;
- della delibera del Consiglio di classe i cui contenuti sono stati comunicati con la nota prot. n. 5419/c27 del 25 giugno 2010 avente ad oggetto “integrazione comunicazione provvedimenti disciplinari n. 5264/c27 del 21.06.2010”, con cui è stata commutata la sanzione di sospensione nell'opera di ripristino dell'aula e dei materiali distrutti;
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale;

per quanto attiene al ricorso per motivi aggiunti:

- del verbale del Consiglio di classe n. 9/2010 del 26 agosto 2010;
- del verbale del Consiglio di classe n. 10/2010 del 26 agosto 2010;
- del verbale del Consiglio di istituto straordinario n. 166 del 26 agosto 2010.
- di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di I.P.S.S.C.T.P. [omissis] e di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Vista l'ordinanza di questo Tribunale n. 484/2010;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2010 la dott.ssa Mara Bertagnoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Visto l'art. 60 del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che consente al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza succintamente motivata", ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito e ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio e il decorso di più di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;

2. Sentite le parti presenti, le quali non hanno manifestato l'intenzione di proporre motivi aggiunti, regolamento di competenza o di giurisdizione;

3. Considerato in fatto quanto segue:

3.1. Premesso che parte ricorrente deduceva, nel ricorso originario, la violazione del regolamento che disciplina l'attività scolastica, conseguente all'applicazione della sanzione da parte del Consiglio di classe e non anche dal consiglio di Istituto e senza rispettare le regole che disciplinano lo specifico procedimentali, tra cui, in primo luogo, quella che impone la comunicazione per iscritto ai genitori di quanto avvenuto, ai fini di poter articolare la difesa, nonché la totale assenza di prove della partecipazione dello studente ai fatti contestati. (cosa resa impossibile dalla fine delle lezioni).

Nel medesimo ricorso si contestava, altresì, il fatto che il ragazzo fosse stato definito recidivo, considerando a tal fine un episodio, avvenuto nel marzo 2010, per il quale sarebbe stato correo confesso, ma rispetto a cui non è stata irrogata alcuna sanzione. È stata dedotta, inoltre, la carenza di motivazione collegata con la mancata contestazione degli addebiti al ragazzo e ai genitori, in modo tale che risulterebbe priva di motivazione la valutazione di recidiva ritenuta determinante per l'applicazione del cinque in condotta. Infine si è dedotto eccesso di potere connesso al fatto che al momento della commissione dei fatti non era presente alcun adulto addetto alla sorveglianza, con la conseguenza che non può esservi certezza sull'andamento degli stessi;

3.2. A seguito del riesame disposto con ordinanza n. 484/2010, in ragione della ravvisata violazione delle regole sulla competenza nell'adozione della sanzione irrogata, il vizio di incompetenza è stato superato, mediante l'adozione di uno specifico provvedimento sanzionatorio da parte del Consiglio di Istituto, che ha fatto proprie le valutazioni del Consiglio di classe;

3.3. Con motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato il provvedimento frutto della riedizione del potere sanzionatorio dell'Istituto scolastico, deducendo l'illegittimità della contestazione senza prove dei fatti e dell'irrogazione della sanzione senza previa audizione dei genitori (doglianze 1 e 2, che riprendono le contestazioni n. 1 e 3 del ricorso originario). Inoltre, secondo i ricorrenti, la scuola, con la tardiva consegna della documentazione richiesta in sede di accesso agli atti avrebbe tenuto, in malafede, una condotta che avrebbe causato danni allo studente che, per ciò stesso, si vede costretto a ripetere l'anno scolastico;

4. Ritenuto in diritto quanto segue:

4.1. Superata la carenza di competenza in capo al Consiglio di classe, che inficiava originariamente la irrogazione della censurata sanzione, il Collegio non ritiene che, nel procedimento di rinnovo dell'esercizio del potere amministrativo, siano ravvisabili le dedotte violazioni procedurali, atteso che i genitori odierni ricorrenti hanno senz'altro potuto, così come in concreto hanno fatto, anche mediante lo stesso ricorso giurisdizionale, rappresentare le proprie ragioni e quelle del figlio, a difesa di quest'ultimo.

4.2. Del resto, il provvedimento che ha portato a comminare il cinque in condotta al sig. XXX anche a seguito del riesame operato in esito all'ordinanza cautelare di questo Tribunale, appare adeguatamente motivato, tenuto conto che esso si fonda non tanto sulla recidiva – tecnicamente non ravvisabile attesa la mancata contestazione formale dei fatti nel marzo 2010 – quanto sulla gravità del comportamento tenuto e sull'impossibilità di esperire interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità prima del termine dell'anno scolastico, atteso che gli eventi contestati hanno avuto svolgimento l'ultimo giorno di scuola.

Ferma restando, quindi, la discrezionalità dell'amministrazione scolastica nel valutare l'opportunità dell'irrogazione di una certa sanzione, nel caso di specie il provvedimento adottato non appare affetto né da carenza di motivazione, né dal dedotto eccesso di potere, che parte ricorrente vorrebbe far discendere da una pretesa sproporzionalità della sanzione.

Invero, questo Collegio ritiene che il giudizio di “allarme sociale” espresso sul comportamento del minore non appare affetto da alcun eccesso di potere, tenuto conto:

- i) della documentazione fotografica che appare molto eloquente nel dimostrare la gravità dei fatti;
- ii) del fatto che non è stato fornito alcun principio di prova atto a smentire le dichiarazioni che vogliono coinvolto nei fatti il minore XXX, già reo confesso del precedente danneggiamento risalente al marzo 2010;
- iii) nonché del comportamento complessivo di quest'ultimo che, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, è stato destinatario di plurimi richiami nel corso dell'anno scolastico, come dimostrato dalle note sul libretto scolastico, riguardanti l'uso dell'i-pod in classe e la risposta irriverente nei confronti del professore intervenuto a far cessare tale comportamento, così da escludere il preteso giudizio positivo in condotta.

4.3. Né il comportamento tenuto dal sig. XXX può apparire meno grave per il solo fatto che, come sostenuto nel ricorso e incontestato, al momento della commissione dei fatti nessun adulto fosse presente. Se, da un lato tale circostanza non può comportare un trasferimento di responsabilità in capo alla scuola per un'eventuale omissione di vigilanza, dall'altro non esclude che la responsabilità dello studente in questione sia stata accertata mediante un'adeguata istruttoria. Del resto, anche nei propri scritti difensivi (compresi quelli indirizzati al Consiglio di classe in via amministrativa), parte ricorrente non ha mai negato la partecipazione di XXX ai fatti addebitategli, con ciò affievolendo l'onere della prova a carico della scuola che, pertanto, può ritenersi soddisfatto a prescindere dal fatto che non sia stato possibile acquisire la testimonianza di alcuna persona adulta.

4.4. In ogni caso non appare ravvisabile la dedotta malafede della scuola nel comportamento dalla stessa tenuto che, ad ogni buon conto, non appare aver comunque inciso sulla possibilità di difesa della propria posizione da parte del sig. XXX.

5. Ritenuto, pertanto, che il ricorso non possa trovare accoglimento, così come la collegata domanda risarcitoria;

6. Ritenuto altresì che le spese del giudizio debbano seguire l'ordinaria regola della soccombenza,

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, così come la domanda risarcitoria.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 3.000,00, oltre al rimborso forfetario delle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Stefano Tenca, Primo Referendario

Mara Bertagnolli, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/10/2010